



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2023
COM(2023) 451 final

ANNEXES 1 to 11

ALLEGATI

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei
veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abroga le
direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE**

{SEC(2023) 292 final} - {SWD(2023) 255 final} - {SWD(2023) 256 final} -
{SWD(2023) 257 final}

ALLEGATO I
CRITERI PER DETERMINARE SE UN VEICOLO USATO È UN VEICOLO FUORI
USO

PARTE A

CRITERI PER VALUTARE LA RIPARABILITÀ DEI VEICOLI

1. Il veicolo è tecnicamente irreparabile se risponde ad almeno uno dei criteri seguenti:
 - (a) è stato ridotto in pezzi o smembrato;
 - (b) è stato saldato o chiuso con schiuma isolante;
 - (c) è stato bruciato completamente al punto da risultarne distrutto il vano motore o l'abitacolo;
 - (d) è stato immerso nell'acqua fin sopra il cruscotto;
 - (e) almeno uno dei componenti seguenti del veicolo non può essere riparato o sostituito:
 - i) componenti di aderenza al terreno (come pneumatici e ruote), sospensioni, sterzo, freni e relativi comandi;
 - ii) giunti e dispositivi di fissaggio dei sedili;
 - iii) airbag, pretensionatori, cinture di sicurezza e loro componenti periferici;
 - iv) la carcassa e il telaio del veicolo;
 - (f) i componenti strutturali e di sicurezza hanno difetti tecnici irreversibili e non sostituibili, quali invecchiamento del metallo, numerose spaccature degli strati di vernice o corrosione perforante eccessiva;
 - (g) la riparazione del veicolo richiede la sostituzione del motore, del cambio, della carcassa o dell'insieme del telaio, con conseguente perdita dell'identità originale del veicolo.
2. Il veicolo non è economicamente riparabile se il suo valore di mercato è inferiore al costo delle riparazioni necessarie per ripristinarlo nell'Unione a una condizione tecnica sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui è stato immatricolato prima della riparazione.
3. Il veicolo può essere considerato tecnicamente non riparabile se:
 - (a) è stato immerso nell'acqua fin sotto il cruscotto con danni al motore o al sistema elettrico;
 - (b) le porte non sono fissate;
 - (c) perde carburante o suoi vapori con un rischio di incendio e di esplosione;
 - (d) è avvenuta una fuoriuscita dal sistema a gas liquido che comporta il rischio di incendio e di esplosione;
 - (e) perde liquidi di funzionamento (carburante, liquido per freni, liquido antigelo, acido della batteria, liquido refrigerante) con un rischio di inquinamento delle acque; oppure

(f) i freni e i componenti dello sterzo sono eccessivamente usurati.

Se sussiste una delle suddette condizioni si esegue una valutazione tecnica del veicolo per determinare se la sua condizione tecnica è sufficiente per ottenere un certificato di conformità nello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato prima della riparazione.

PARTE B

ELENCO INDICATIVO DEI CRITERI PER I VEICOLI FUORI USO

Per determinare se il veicolo usato è un veicolo fuori uso è possibile avvalersi anche dei criteri seguenti come giustificazione supplementare:

- (a) assenza di mezzi che permettano di identificare il veicolo, in particolare il numero di identificazione del veicolo;
- (b) il proprietario è sconosciuto;
- (c) sono trascorsi più di due anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere sottoposto all'ultimo controllo tecnico nazionale obbligatorio;
- (d) non è protetto adeguatamente contro i danni durante lo stoccaggio, il trasporto, il carico e lo scarico; oppure
- (e) è stato consegnato a un punto di raccolta autorizzato per poi essere trattato o a un impianto di trattamento dei rifiuti autorizzato.

ALLEGATO II
CALCOLO DEI TASSI DI RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E
RECUPERABILITÀ

Ai fini del presente allegato, "veicolo di riferimento" indica la versione del tipo di veicolo che l'autorità di omologazione, previa consultazione del costruttore e conformemente ai criteri di cui all'allegato II, parte A, ritiene essere la più problematica a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità.

PARTE A

1. È d'obbligo specificare i materiali presenti nel veicolo e indicarne la quota e l'ubicazione, unitamente a tutte le informazioni necessarie per calcolare correttamente i tassi di riciclabilità e recuperabilità.
2. Le masse sono espresse in kg con una cifra decimale. Le quote sono calcolate in percentuale con una cifra decimale e arrotondate come segue:
 - (a) se la cifra dopo la virgola è compresa tra 0 e 4, il totale è arrotondato per difetto;
 - (b) se la cifra dopo la virgola è compresa tra 5 e 9, il totale è arrotondato per eccesso.
3. Ai fini della scelta dei veicoli di riferimento, si tiene conto dei criteri seguenti:
 - (a) tipo di carrozzeria;
 - (b) livelli di allestimento disponibili;
 - (c) accessori facoltativi disponibili, montabili sotto la responsabilità del costruttore.
4. Se l'autorità di omologazione e il costruttore non riescono a convenire sulla versione più problematica del tipo di veicolo ai fini della riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, si sceglie un veicolo di riferimento per:
 - (a) ogni "tipo di carrozzeria" di cui all'allegato I, parte C, punto 2, del regolamento (UE) 2018/858 nel caso dei veicoli M₁;
 - (b) ogni "tipo di carrozzeria", vale a dire furgone, telaio cabinato, furgone con vano di carico aperto ecc., nel caso dei veicoli N₁.
5. A fini di controllo dei materiali e delle masse dei componenti, il costruttore mette a disposizione i veicoli e i componenti considerati necessari dall'autorità di omologazione.

PARTE B

1. Per essere considerati riutilizzabili, i componenti o le parti devono poter essere rimossi facilmente e in modo non distruttivo.
2. La massa totale delle parti, dei componenti e dei materiali riutilizzabili è considerata riutilizzabile, riciclabile e recuperabile al 100 %.
3. Le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte B, punti 1 e 2, sono considerati riutilizzabili allo 0 % e riciclabili e recuperabili al 100 %. Le parti e i componenti elencati nell'allegato VII, parte E, sono considerati riutilizzabili allo 0 % e riciclabili e recuperabili al 100 %. La metodologia garantisce che in caso di modifica dell'allegato VII che ampli l'elenco delle parti e dei componenti di cui alla parte E dell'allegato stesso, le parti e i componenti aggiunti sono considerati riutilizzabili allo 0 % e riciclabili e recuperabili al 100 %.
4. Il calcolo dei tassi di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità è coerente con la strategia di circolarità e rispecchia i progressi compiuti nelle tecnologie di trattamento a fine vita.

ALLEGATO III

CONDIZIONI E VALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE PER LA PRESENZA DI PIOMBO, MERCURIO, CADMIO E CROMO ESAVALENTE NEI MATERIALI, NELLE PARTI E NEI COMPONENTI

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio, nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni.

Materiali, parti e componenti omogenei	Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione	Da etichettare o rendere identificabili conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, lettera d)
<i>Piombo come elemento di lega</i>		
1. a) Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenenti, in peso, al massimo lo 0,35 % di piombo		
1. b) Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, al massimo lo 0,35 % di piombo	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio	
2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, al massimo il 2 % di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005	
2. b) Alluminio contenente, in peso, al massimo l'1,5 % di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008	
2. c) i) Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028 e	

	loro pezzi di ricambio	
2. c) ii) Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo (2)	(1)	
3. Leghe di rame contenenti, in peso, al massimo il 4 % di piombo	(3)	
4. a) Cuscinetti e pistoni	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008	
4. b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011	
<i>Piombo e composti di piombo nei componenti</i>		
5. a) Piombo nelle batterie dei sistemi ad alta tensione (4) usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M ₁ ed N ₁	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio	X
5. b) i) Piombo nelle batterie: 1) utilizzati in applicazioni a 12 V 2) utilizzati in applicazioni a 24 V nei veicoli per uso speciale quali definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/858	(3)	X
5. b) ii) Piombo nelle batterie utilizzate in applicazioni non incluse nella voce 5. a) né 5. b) i)	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio	X
6. Masse smorzanti	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio	X

7. a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005	
7. b) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5 % di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006	
7. c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5 % di piombo	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009	
8. a) Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici ed elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio	X(5)
8. b) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e loro pezzi di ricambio	X(5)
8. c) Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e loro pezzi di ricambio	X(5)
8. d) Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e loro pezzi di ricambio	X(5)
8. e) Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti almeno l'85 % di piombo in peso)	(1)	X(5)
8. f) i) Piombo nei sistemi di connettori a pin conformi	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e	X(5)

	loro pezzi di ricambio	
8. f) ii) Piombo nei sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio	X(5)
8. g) i) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip»	Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio	X(5)
8. g) ii) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» se la connessione elettrica consiste di uno qualsiasi dei seguenti elementi: 1) un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori; 2) una matrice unica di 300 mm ² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; 3) package di matrici impilate di 300 mm ² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm ² o di dimensioni maggiori.	(1) Veicoli omologati a partire dal 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio	X(5)
8. h) Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato avente un'area di proiezione minima di 1 cm ² e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm ² di superficie del circuito integrato di silicio	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio	X(5)
8. i) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio	X(5)

8. j) Piombo nelle saldature di lastre laminate	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio	X(5)
8. k) Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. Questa esenzione non si applica alla saldatura dei contatti integrati nel polimero intermedio.	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio	X(5)
9. Sedi di valvole	Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003	
10. a) Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica. Questa esenzione non si applica all'uso di piombo in: (i) vetro delle lampadine e smalto vetroso delle candele, (ii) materiali ceramici dielettrici di componenti indicati alle voci 10. b), 10. c) e 10. d).		X(6) (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)
10. b) Piombo nei materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti		
10. c) Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio	
10. d) Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all'effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio	

11. Inneschi pirotecnici	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e loro pezzi di ricambio	
12. Materiali termoelettrici contenuti piombo utilizzati nell'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO ₂ mediante il recupero dei gas di scarico	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio	X
<i>Cromo esavalente</i>		
13. a) Rivestimenti anticorrosione	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007	
13. b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008	
14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento: (a) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; (b) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; (c) progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici.	Per a): veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio Per b): veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e loro pezzi di ricambio	X

<i>Mercurio</i>		
15. a) Lampade a luminescenza per proiettori	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio	X
15. b) Tubi fluorescenti utilizzati nei display del quadro strumenti	Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio	X
<i>Cadmio</i>		
16. Batterie per veicoli elettrici	Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008	

Note alla tabella:

1. Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024.
2. Si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell'uso di alluminio riciclato.
3. Questa esenzione sarà riesaminata nel 2025.
4. Sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
5. Demolizione se, in correlazione con la voce 10. a), si supera un livello soglia medio di 60 g per veicolo. Ai fini della presente nota non sono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.
6. Demolizione se, in correlazione con le voci da 8. a) a 8. k), si supera un livello soglia medio di 60 g per veicolo. Ai fini della presente nota non sono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.

ALLEGATO IV
STRATEGIA DI CIRCOLARITÀ
PARTE A

ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI CIRCOLARITÀ

1. Descrizione non tecnica delle azioni pianificate per assicurare che i veicoli appartenenti al tipo di veicolo non vengano mai meno al rispetto delle norme di cui agli articoli da 4 a 7 in tutto il processo di produzione.
2. Descrizione non tecnica delle procedure attuate dal costruttore al fine di:
 - (a) raccogliere i dati pertinenti nell'intera catena di approvvigionamento;
 - (b) controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;
 - (c) reagire opportunamente se i dati ricevuti dai fornitori indicano il rischio di mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4, 5 o 6.
3. Informazioni sulle ipotesi su cui il costruttore si è basato per calcolare la riutilizzabilità, la riciclabilità e la recuperabilità del tipo di veicolo in conformità dell'articolo 4 considerando le tecnologie esistenti di trattamento a fine vita, i progressi nelle tecnologie di trattamento a fine vita e gli investimenti in capacità tecnologica, a partire dalla presentazione della domanda di omologazione.
4. Informazioni sulla quota di contenuto riciclato nei veicoli di cui agli articoli 6 e 10.
5. Elenco delle azioni che il costruttore si impegna a intraprendere per assicurare che il trattamento dei veicoli fuori uso del tipo in questione è effettuato conformemente al presente regolamento, con particolare attenzione:
 - (a) alle misure intese ad agevolare la rimozione delle parti indicate nell'allegato VII, parte C;
 - (b) alle misure che contribuiscono a sviluppare tecnologie di riciclaggio di materiali, utilizzati nei veicoli, per i quali tali tecnologie non sono ampiamente disponibili su scala commerciale al momento della presentazione della domanda di omologazione;
 - (c) al monitoraggio del modo in cui sono riutilizzati, riciclati e recuperati nella pratica le parti, i componenti e i materiali contenuti nei veicoli appartenenti al tipo di veicolo;
 - (d) alle misure per sormontare le difficoltà poste dall'uso di materiali e tecniche che rendono difficile la demolizione o molto arduo il riciclaggio, ad esempio adesivi o materiali rinforzati con fibre;
 - (e) alle misure per promuovere il riutilizzo di parti e componenti.
6. Descrizione della natura e della forma delle azioni di cui al punto 5, ad esempio investimenti in ricerca e sviluppo, investimenti nello sviluppo di tecnologie o infrastrutture di riciclaggio e modalità di cooperazione con i gestori dei rifiuti coinvolti nel riutilizzo, nel riciclaggio e nel recupero dei veicoli e nella rimozione delle loro parti.
7. Descrizione del modo in cui sarà valutata l'efficacia delle azioni di cui al punto 6.

Prima che gli articoli da 4 a 7 siano d'applicazione, la strategia di circolarità illustra il modo in cui il costruttore rispetta le norme di circolarità stabilite dalla direttiva 2005/64/CE verificate durante la procedura di omologazione, in particolare l'articolo 5, e le norme di cui alla direttiva 2000/53/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2.

PARTE B

SEGUITO E AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA DI CIRCOLARITÀ

1. I costruttori aggiornano la strategia di circolarità almeno ogni cinque anni.
2. La strategia di circolarità aggiornata include:
 - (a) la descrizione del modo in cui sono state intraprese le azioni di cui alla parte A, punto 6, e, se una o più azioni indicate nella strategia non sono state realizzate, le ragioni del caso;
 - (b) la valutazione dell'efficacia delle azioni di cui alla parte A, punto 6;
 - (c) la descrizione del modo in cui si è tenuto o si terrà conto delle azioni di cui alla parte A, punto 6, nella progettazione dei nuovi tipi di veicoli.
3. In caso di modifiche sostanziali della progettazione e della produzione del tipo di veicolo, la strategia di circolarità aggiornata si sofferma in particolare sui seguenti aspetti:
 - (a) modifiche, nei veicoli nuovi, dell'uso di parti e componenti perché siano facili da smontare a fini di riutilizzo o riciclaggio di alta qualità;
 - (b) modifiche, nei veicoli nuovi, dell'uso di materiali perché siano facili da riciclare;
 - (c) caratteristiche di progettazione atte a sormontare le difficoltà poste dall'uso di materiali e tecniche che rendono difficile la rimozione facile o molto arduo il riciclaggio, ad esempio adesivi, plastiche accoppiate o materiali rinforzati con fibre;
 - (d) modifiche dell'uso dei materiali riciclati nei veicoli nuovi, di parti e componenti rifabbricati o ricondizionati nei veicoli e della compatibilità di parti e componenti provenienti da altri tipi di veicoli; e
 - (e) modifiche dell'uso, nei veicoli nuovi, delle sostanze di cui all'articolo 5.

ALLEGATO V

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE SU RIMOZIONE E SOSTITUZIONE

1. Batterie per veicoli elettrici incorporate nel veicolo:
 - (a) numero;
 - (b) ubicazione;
 - (c) peso;
 - (d) tipo di composizione chimica;
 - (e) istruzioni per scaricare la batteria in sicurezza;
 - (f) istruzioni tecniche per la rimozione e la sostituzione, comprese la sequenza di tutte le fasi e le tecniche di giunzione, fissaggio e sigillatura;
 - (g) attrezzi o tecnologie necessari per accedere alle batterie dei veicoli elettrici, rimuoverle e sostituirle.
2. Motori ad azionamento elettrico (e-drive) incorporati nel veicolo:
 - (a) numero;
 - (b) ubicazione;
 - (c) peso;
 - (d) tipi di magneti permanenti presenti nei motori ad azionamento elettrico, se appartengono ai seguenti tipi:
 - i) neodimio-ferro-boro;
 - ii) samario-cobalto;
 - iii) alluminio-nichel-cobalto;
 - iv) ferrite;
 - (e) istruzioni tecniche per la rimozione e la sostituzione, comprese la sequenza di tutte le fasi e le tecniche di giunzione, fissaggio e sigillatura;
 - (f) attrezzi o tecnologie necessari per accedere ai motori ad azionamento elettrico, rimuoverli e sostituirli.
3. Componenti, parti e materiali elencati nell'allegato VII, parte B:
 - (a) presenza delle sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, che devono essere etichettate nel veicolo come indicato nell'allegato III;
 - (b) numero;
 - (c) ubicazione;
 - (d) peso;
 - (e) istruzioni tecniche sulla rimozione, compresa la sequenza di tutte le fasi;
 - (f) disponibilità delle migliori tecniche di trattamento.
4. Componenti, parti e materiali elencati nell'allegato VII, parte C:
 - (a) numero;

- (b) ubicazione;
 - (c) istruzioni tecniche sulla rimozione e sulla sostituzione, compresa la sequenza di tutte le fasi;
5. Componenti e parti del veicolo con codici digitali:
- (a) numero;
 - (b) ubicazione;
 - (c) istruzioni tecniche sull'accesso, sulla rimozione e sulla sostituzione, compresi i codici e il software necessari per attivare pezzi di ricambio e componenti affinché funzionino in un altro veicolo;
 - (d) descrizione della funzionalità, dell'intercambiabilità e della compatibilità con parti e componenti specifici di altre marche e modelli;
 - (e) punto di contatto del costruttore per l'assistenza tecnica.

ALLEGATO VI

OBBLIGHI DI ETICHETTATURA

1. Parti, componenti e materiali di materia plastica del veicolo di peso superiore a 100 grammi:
 - (a) ISO 1043-1 Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni. Parte 1: Polimeri di base e loro caratteristiche speciali;
 - (b) ISO 1043-2 Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni. Parte 2: Cariche e materiali di rinforzo;
 - (c) ISO 11469 Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche.
2. Parti, componenti e materiali in elastomero del veicolo di peso superiore a 200 grammi, tranne gli pneumatici: ISO 1629 Gomme e lattici - Nomenclatura.
3. I simboli "<" e ">" utilizzati nelle norme ISO possono essere sostituiti da parentesi.
4. Informazioni sull'etichetta dei motori ad azionamento elettrico contenenti materiali magnetici permanenti:
 - (a) indicazione che i prodotti contengono uno o più magneti permanenti;
 - (b) indicazione dell'eventuale appartenenza dei magneti a uno dei tipi seguenti:
 - i) neodimio-ferro-boro;
 - ii) samario-cobalto;
 - iii) alluminio-nichel-cobalto;
 - iv) ferrite;
 - (c) per i magneti permanenti dei tipi di cui al punto 3, lettera b), punti i) e ii), un supporto dati collegato a un identificativo univoco del prodotto che dia accesso a quanto segue:
 - i) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici ai quali possono essere contattati;
 - ii) informazioni sul peso, sulla collocazione e sulla composizione chimica di tutti i singoli magneti permanenti inclusi nel prodotto, nonché sulla presenza e sul tipo di rivestimenti dei magneti, colle ed eventuali additivi utilizzati;
 - iii) fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, informazioni che consentono l'accesso a tutti i magneti permanenti contenuti nel prodotto, e la relativa rimozione, e che illustrino almeno l'integralità della sequenza di fasi di rimozione, degli strumenti o delle tecnologie necessari per accedere al magnete permanente e rimuoverlo.

ALLEGATO VII
OBBLIGHI DI TRATTAMENTO

PARTE A
OBBLIGHI MINIMI PER I SITI DI STOCCAGGIO E I SITI DI TRATTAMENTO

1. I siti di stoccaggio, compresi quelli nei punti di raccolta, dei veicoli fuori uso, prima del trattamento, e dei loro componenti, parti e materiali devono:
 - (a) avere superfici impermeabili con sistemi di raccolta degli spandimenti, di decantazione e di sgrassaggio;
 - (b) essere attrezzati per il trattamento delle acque, comprese le acque piovane, in osservanza delle vigenti prescrizioni sanitarie e ambientali.
2. Lo stoccaggio è organizzato in modo da evitare danni a:
 - (a) componenti e parti contenenti i liquidi e i fluidi elencati nella parte B, punti 1 e 2;
 - (b) componenti, parti e materiali elencati nella parte C.
3. I siti in cui sono trattati i veicoli fuori uso e i loro componenti, parti e materiali devono avere:
 - (a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta degli spandimenti, di decantazione e di sgrassaggio;
 - (b) stoccaggio adeguato delle parti, dei componenti e dei materiali che sono stati rimossi dal veicolo fuori uso, ivi compreso stoccaggio impermeabile dei pezzi, componenti e materiali contaminati da oli;
 - (c) contenitori appositi per lo stoccaggio delle batterie (la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o altrove), dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
 - (d) serbatoi appositi per lo stoccaggio separato dei fluidi dei veicoli fuori uso: carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi delle batterie, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
 - (e) attrezzature per il trattamento delle acque, comprese le acque piovane, secondo le vigenti norme sanitarie e ambientali;
 - (f) stoccaggio adeguato degli pneumatici usati, che tiene conto della necessità di prevenire gli incendi ed evitare l'accumulo eccessivo di materiale.
4. Gli impianti di trattamento autorizzati a trattare i veicoli elettrici rispettano i requisiti di cui all'allegato XII del regolamento 2023/1542 sulle batterie e i rifiuti di batterie.

PARTE B
OBBLIGHI MINIMI DI DEPURAZIONE

1. I fluidi e liquidi seguenti sono rimossi dal veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il riutilizzo delle parti in cui sono presenti:
 - (a) carburante;

- (b) olio motore;
- (c) olio della trasmissione;
- (d) olio del cambio;
- (e) olio idraulico;
- (f) liquido di raffreddamento;
- (g) antigelo;
- (h) liquido dei freni;
- (i) fluidi dei sistemi di condizionamento; e
- (j) qualsiasi altro fluido contenuto nel veicolo fuori uso.

I contenitori di raccolta sono etichettati in modo da indicare il tipo di liquido che vi è contenuto e sono riposti in un luogo sicuro, separati l'uno dall'altro, conformemente alla parte A, al fine di evitare spandimenti accidentali, perdite o accesso non autorizzato.

2. I componenti, le parti e i materiali seguenti sono rimossi dai veicoli fuori uso:

- (a) airbag, serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL), serbatoi di gas naturale compresso (GNC), serbatoi di idrogeno, e qualsiasi altra parte e altro componente potenzialmente esplosivi sono neutralizzati;
- (b) i sistemi di condizionamento d'aria e i refrigeranti sono trattati conformemente al regolamento (UE) n. 517/2014;
- (c) i componenti riconosciuti come contenenti mercurio sono separati durante il trattamento in un flusso identificabile, che deve essere immobilizzato e smaltito in modo sicuro conformemente all'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE;
- (d) i materiali contenenti le sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, che devono essere etichettati come stabilito all'allegato III, sono separati durante il trattamento in un flusso identificabile, che deve essere immobilizzato e smaltito in modo sicuro conformemente all'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE.

Tutte le parti, componenti e materiali raccolti durante la depurazione sono collocati in appositi contenitori. I contenitori di raccolta sono etichettati in modo da indicare i componenti, le parti e i materiali che vi sono contenuti e sono riposti in un luogo sicuro conformemente alla parte A, al fine di evitare spandimenti accidentali, perdite o accesso non autorizzato.

3. Si registrano le informazioni seguenti sulla depurazione dei veicoli fuori uso:

- (a) data e ora delle operazioni di depurazione;
- (b) tipo di operazioni di depurazione eseguite;
- (c) quantità e natura dei rifiuti depurati, compresi i materiali e gli inquinanti rimossi o neutralizzati;
- (d) nome e dati di contatto del trasportatore dei rifiuti, se del caso;
- (e) dati di contatto del sito di smaltimento finale dei rifiuti raccolti durante il processo di depurazione.

PARTE C

RIMOZIONE OBBLIGATORIA DI PARTI E COMPONENTI DAI VEICOLI FUORI USO

1. Batterie dei veicoli elettrici
2. Motori ad azionamento elettrico, compresi gli involucri e qualsiasi centralina, cavo, altra parte, altro componente e materiale che vi sono associati
3. Batterie per autoveicoli come definite all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2023/1542
4. Motori
5. Marmitte catalitiche
6. Cambi
7. Parabrezza, finestrini posteriori e laterali in vetro
8. Ruote
9. Pneumatici
10. Cruscotti
11. Parti direttamente accessibili del sistema di informazione e intrattenimento, compresi i comandi audio, di navigazione e multimediali, anche i display di superficie superiore a 100 cm²
12. Fari e relativi attuatori
13. Cablaggio
14. Paraurti
15. Contenitori di fluidi
16. Scambiatori di calore
17. Qualsiasi altro componente metallico monomateriale di peso superiore a 10 kg
18. Qualsiasi altro componente plastico monomateriale di peso superiore a 10 kg
19. Componenti elettrici ed elettronici:
 - (a) invertitori dei veicoli elettrici;
 - (b) circuiti stampati di superficie superiore a 10 cm²;
 - (c) pannelli fotovoltaici di superficie superiore a 0,2 m²;
 - (d) moduli di comando e scatole valvole per la trasmissione automatica.

PARTE D

RIUTILIZZO, RIFABBRICAZIONE E RICONDIZIONAMENTO DI PARTI E COMPONENTI

1. Valutazione tecnica delle parti e dei componenti rimossi:

- (a) per il riutilizzo:
 - i) la parte o componente è funzionale;
 - ii) è adatto ad essere utilizzato, agevolmente, per lo scopo principale per il quale è stato concepito;
 - (b) per la rifabbricazione o il ricondizionamento:
 - i) la parte o componente è completo;
 - ii) valutazione dei danni, della riduzione di funzionalità o prestazioni e delle riparazioni necessarie per riportare la parte o il componente allo stato in cui è adatto all'uso;
 - iii) assenza di corrosione importante.
2. Informazioni minime da fornire nell'etichettatura delle parti e dei componenti:
- (a) nome del componente o della parte;
 - (b) riferimento al numero di identificazione del veicolo (*Vehicle Identification Number*, VIN) dal quale la parte o il componente è stato rimosso; e
 - (c) nome, indirizzo postale, indicante un unico punto di contatto, con indirizzo di posta elettronica e indirizzo web, se del caso, che identificano l'operatore che ha rimosso il componente o la parte.

PARTE E

COMPONENTI E PARTI DA NON RIUTILIZZARE

1. Tutti gli airbag, tra cui i cuscini, gli attuatori pirotecnici, le centraline e i sensori elettronici.
2. Sistemi di post-trattamento delle emissioni (ad esempio, marmitte catalitiche, filtri antiparticolato).
3. Silenziatori del tubo di scarico.
4. Gruppi automatici, o non automatici, delle cinture di sicurezza, cioè corregge, ganci, avvolgitori, attuatori pirotecnici.
5. Sedili a cui sono incorporati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e/o gli airbag.
6. Bloccasterzi agenti sulla colonna dello sterzo.
7. Immobilizzatori compresi transponder e centraline elettroniche.

PARTE F

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO DELLE PARTI, DEI COMPONENTI E DEI MATERIALI RIMOSI

1. Le batterie degli autoveicoli sono trattate conformemente all'articolo 70 del regolamento (UE) 2023/1542.

2. Le batterie per veicoli elettrici sono trattate conformemente all'articolo 70 del regolamento (UE) 2023/1542.
3. I materiali magnetici permanenti contenenti neodimio, disprosio o praseodimio (neodimio-ferro-boro, NdFeB) quali definiti all'articolo 27 del regolamento [proposta di regolamento sulle materie prime critiche] e il rame proveniente dai motori ad azionamento elettrico non idonei ad essere riutilizzati, rifabbricati o ricondizionati sono rimossi se il processo di rimozione è fattibile senza costi eccessivi in impianti di trattamento autorizzati. In assenza di progressi tecnici che consentono di riciclare i materiali NdFeB del magnete permanente, i motori ad azionamento elettrico o il loro materiale magnetico permanente contenente parti sono stoccati ed etichettati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [proposta di regolamento sulle materie prime critiche].
4. Le parti e i componenti elettronici rimossi che non sono riutilizzati, rifabbricati o ricondizionati e le frazioni non ferrose, compresi i circuiti stampati frantumati, sono trattati dai gestori del trattamento come specificato all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2012/19/UE.
5. Il vetro rimosso dal veicolo fuori uso è, come minimo, riciclato in vetro per contenitori, in fibra di vetro o in materiale di qualità equivalente.

PARTE G

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L'ESENZIONE DALL'OBLIGO DI RIMUOVERE PARTI, COMPONENTI E MATERIALI DAI VEICOLI FUORI USO

1. La copia del contratto scritto concluso tra l'impianto di trattamento autorizzato e l'impianto che effettua le operazioni di frantumazione e usa tecnologie post frantumazione, comprese le specifiche di qualità dei materiali secondari e le specifiche tecniche applicate per trattare le frazioni dei veicoli fuori uso.
2. Il verbale di analisi, fornito da un organismo indipendente, della qualità e quantità dei campioni delle frazioni trattate (in uscita) per una configurazione rappresentativa del trattamento.
3. Qualsiasi altro tipo di documentazione comprovante che la qualità e la quantità dei materiali provenienti dai veicoli fuori uso non sono inferiori alla qualità e alla quantità delle parti e dei componenti rimossi separatamente prima della frantumazione in conformità delle prescrizioni stabilite nella parte C.

ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRODUTTORI

1. Informazioni che il produttore o il suo rappresentante designato deve presentare per la responsabilità estesa del produttore:
 - (a) il nome e, se disponibile, il marchio commerciale con cui il produttore opera nello Stato membro e i recapiti del produttore, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, il numero di telefono, se del caso, l'indirizzo web e di posta elettronica, indicando un unico punto di contatto;
 - (b) il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese, o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice di identificazione fiscale europeo o nazionale;
 - (c) le categorie di veicoli che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio dello Stato membro;
 - (d) informazioni sul modo in cui il produttore ottempera alle responsabilità di cui all'articolo 16, comprese informazioni per iscritto su:
 - i) le misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità di cui agli articoli 16 e 20;
 - ii) le misure messe in atto per adempiere l'obbligo di raccolta di cui all'articolo 23 con riferimento alla quantità di veicoli che il produttore mette a disposizione sul mercato nello Stato membro; e
 - iii) il sistema atto a garantire che i dati comunicati alle autorità competenti siano affidabili;
 - (e) la dichiarazione del produttore o, se del caso, del rappresentante designato dal produttore per la responsabilità estesa del produttore o dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, attestante che le informazioni fornite sono veritiere.
2. Informazioni da fornire in aggiunta a quelle di cui al punto 1 nel caso in cui sia designata un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che assume i relativi obblighi:
 - (a) il nome e i recapiti, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, il numero di telefono, l'indirizzo web e di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale, dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore;
 - (b) il codice di identificazione nazionale o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il codice di identificazione fiscale europeo o nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore; e
 - (c) il mandato del produttore rappresentato.
3. Informazioni che l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore è tenuta a fornire in aggiunta a quelle di cui al punto 1 nel caso di un'autorizzazione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1:

- (a) i nomi e i recapiti, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, il numero di telefono, l'indirizzo web e di posta elettronica, dei produttori rappresentati;
 - (b) il mandato di ogni produttore rappresentato, se del caso;
 - (c) l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che rappresenta più di un produttore indica separatamente in che modo ciascuno dei produttori rappresentati adempie le responsabilità di cui all'articolo 16.
4. Se gli obblighi di cui all'articolo 16 sono ottemperati per conto del produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore che rappresenti più di un produttore, tale rappresentante autorizzato, oltre alle informazioni di cui al punto 1, fornisce separatamente il nome e il recapito di ciascuno dei produttori rappresentati.

ALLEGATO IX

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE

1. Nome, indirizzo e numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, se tale numero figura nel sistema nazionale di registrazione o di identificazione.
2. Nome e indirizzo dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione (a norma dell'articolo 14) per lo stabilimento o l'impresa che rilascia il certificato di rottamazione.
3. Data di rilascio del certificato di rottamazione.
4. Segno distintivo del paese e numero di immatricolazione del veicolo (documento di immatricolazione, se disponibile su carta, o dichiarazione dell'impianto di trattamento autorizzato che rilascia il certificato attestante la distruzione del documento di immatricolazione⁽²⁾ da allegare al certificato).
5. Classe del veicolo, marca e modello.
6. Numero di identificazione del veicolo (telaio).
7. Nome, indirizzo, nazionalità del titolare o del proprietario del veicolo consegnato.

ALLEGATO X

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/858

8. L'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

(1) alla parte I, la voce G13 è sostituita dalla seguente:

"

G13	Circolarità	Regolamento [OP: inserire il numero del presente regolamento]	X	X															
-----	-------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

";

(2) l'appendice 1 è così modificata:

(a) alla tabella 1, la voce G13 è sostituita dalla seguente:

"

G13	Circolarità	Regolamento [OP: inserire il numero del presente regolamento]	N.a. Si applica tuttavia l'allegato VII, parte E, sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.";
-----	-------------	---	--

(b) alla tabella 2, la voce G13 è sostituita dalla seguente:

"

G13	Circolarità	Regolamento [OP: inserire il numero del presente regolamento]	N.a. Si applica tuttavia l'allegato VII, parte E, sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.";
-----	-------------	---	--

";

(3) all'appendice 2, il punto 4 è così modificato:

(a) alla tabella "Parte I: Veicoli appartenenti alla categoria M₁", la voce 59 è sostituita dalla seguente:

"

59	Regolamento [OP: inserire il numero del presente regolamento] (Circolarità)	Le prescrizioni di tale regolamento non si applicano.
----	---	---

";

(b) alla tabella "Parte II: Veicoli appartenenti alla categoria N₁", la voce 59 è sostituita dalla seguente:

"

59	Regolamento [OP: inserire il numero del presente regolamento] (Circolarità)	Le prescrizioni di tale regolamento non si applicano.
----	---	---

”;

(4) la parte III è così modificata:

(a) all'appendice 1, la voce 59 è sostituita dalla seguente:

”

59	Circolarità	Regolamento [OP: inserire il numero del presente regolamento]	N.a.	N.a.		
----	-------------	---	------	------	--	--

”;

(b) all'appendice 2, la voce 59 è sostituita dalla seguente:

”

59	Circolarità	Regolamento [OP: inserire il numero del presente regolamento]	N.a.				N.a.					
----	-------------	---	------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

”;

(c) all'appendice 3, la voce 59 è sostituita dalla seguente:

”

59	Circolarità	Regolamento [OP: inserire il numero del presente regolamento]	N.a.
----	-------------	---	------

”;

(d) all'appendice 4, la voce 59 è sostituita dalla seguente:

”

59	Circolarità	Regolamento [OP: inserire il numero del presente regolamento]	N.a.				N.a.					
----	-------------	---	------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

”.

ALLEGATO XI
TAVOLA DI CONCORDANZA

1. Direttiva 2000/53/CE

<i>Direttiva 2000/53/CE</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, punto 1)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 1)
Articolo 2, punto 2)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 2)
Articolo 2, punto 3)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 22)
Articolo 2, punto 4)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, punto 5)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 16)
Articolo 2, punto 6)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 5)
Articolo 2, punto 7)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, punto 8)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, punto 9)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, punto 10)	Articolo 3, paragrafo 1, punto 35)
Articolo 2, punto 11)	-
Articolo 2, punto 11), lettera a)	-
Articolo 2, punto 11), lettera b)	-
Articolo 2, punto 11), lettera c)	-
Articolo 2, punto 11), lettera d)	-
Articolo 2, punto 12)	-
Articolo 2, punto 13)	-
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 2	-
Articolo 3, paragrafo 3	-
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 5

<i>Direttiva 2000/53/CE</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 5 e 6
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 5, paragrafi 2 e 3
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i)	Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii)	Articolo 5, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iii)	Articolo 5, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)	Articolo 5, paragrafo 4, lettera d)
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)	--
Articolo 5, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 23, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c)
Articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 23, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 4, primo comma, e secondo comma, lettera c)
Articolo 5, paragrafo 3, primo comma	Articolo 25
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma	--
Articolo 5, paragrafo 3, terzo comma	--
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 16 e articolo 20, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma	--
Articolo 5, paragrafo 5, primo comma	Articolo 25, paragrafo 1, e allegato IX
Articolo 5, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 25, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 27, paragrafi 1 e 3

<i>Direttiva 2000/53/CE</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma	--
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma	Articolo 30, paragrafo 1, e allegato VII, parte C
Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 27, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 27, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)	--
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma	--
Articolo 7, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 49, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 3	--
Articolo 7, paragrafo 4	--
Articolo 7, paragrafo 5	--
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafi 1 e 2
Articolo 9, paragrafo 1 bis, primo comma	Articolo 49, paragrafo 1, lettera j)
Articolo 9, paragrafo 1 bis, secondo comma	Articolo 49, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 1 bis, terzo comma	Articolo 49, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 9, paragrafo 1 ter	Articolo 49, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 1 quater	--
Articolo 9, paragrafo 1 quinquies	Articolo 49, paragrafo 5

<i>Direttiva 2000/53/CE</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9
Articolo 9 bis, paragrafo 1	Articolo 50, paragrafo 1
Articolo 9 bis, paragrafo 2	Articolo 50, paragrafo 2
Articolo 9 bis, paragrafo 3	Articolo 50, paragrafo 3
Articolo 9 bis, paragrafo 4	Articolo 50, paragrafo 4
Articolo 9 bis, paragrafo 5	Articolo 50, paragrafo 5
Articolo 9 bis, paragrafo 6	Articolo 50, paragrafo 6
Articolo 10, paragrafo 1	--
Articolo 10, paragrafo 2	--
Articolo 10, paragrafo 3	--
Articolo 10 bis	Articolo 55
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 51, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 51, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 57, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 57, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 3	--
Articolo 13	--
Allegato I	Allegato VII
Allegato II	Allegato III

2. Direttiva 2005/64/CE

<i>Direttiva 2005/64/CE</i>	<i>Presente regolamento</i>
Articolo 1, primo comma	Articolo 1
Articolo 1, secondo comma	--
Articolo 2	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 3, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 3, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 3, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 4, punto 1	Articolo 3, paragrafo 1, punto 1)
Articolo 4, punto 2	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 4, punto 3	Articolo 3, paragrafo 1, punto 3)
Articolo 4, punto 4	Articolo 3, paragrafo 1, punto 2)
Articolo 4, punto 5	Allegato II
Articolo 4, punto 6	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con articolo 3, paragrafo 1, punto 1)
Articolo 4, punto 7	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 4, punto 8	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 4, punto 9	Articolo 3, paragrafo 1, punto 5)
Articolo 4, punto 10	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 4, punto 11	--
Articolo 4, punto 12	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 4, punto 13	Articolo 3, paragrafo 1, punto 4)
Articolo 4, punto 14	Articolo 3, paragrafo 1, punto 6)
Articolo 4, punto 15	Articolo 3, paragrafo 1, punto 7)
Articolo 4, punto 16	--

Articolo 4, punto 17	--
Articolo 4, punto 18	Articolo 9
Articolo 4, punto 19	--
Articolo 4, punto 20	--
Articolo 5, paragrafo 1	--
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 24
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 8
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 11
Articolo 6, paragrafo 4	--
Articolo 6, paragrafo 5	--
Articolo 6, paragrafo 6	--
Articolo 6, paragrafo 7	--
Articolo 6, paragrafo 8	--
Articolo 7, lettera a)	Allegato VII, parte E
Articolo 7, lettera b)	Allegato VII, parte E
Articolo 8	--
Articolo 9	--
Articolo 10, paragrafo 1	--
Articolo 10, paragrafo 2	--
Articolo 10, paragrafo 3	--
Articolo 10, paragrafo 3	--
Articolo 10, paragrafo 4	--
Articolo 11, paragrafo 1	--

Articolo 11, paragrafo 2	--
Articolo 12	--
Articolo 13	--
Allegato I	Articolo 4, paragrafo 1
Allegato II	--
Allegato III	--
Allegato VII	--
Allegato V	Allegato VII, parte E
Allegato VI	--